



COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA

PROVINCIA DI PISA



Ordinanza n. 13.
del 26.04.2007

VARIAZIONE VALIDITA' DELLA Z.T.L. "CENTRO STORICO DI MONTECATINI VAL DI CECINA"

IL SINDACO

Vista la precedente ordinanza n. 18 del 31/07/1997 con la quale si regolamentava l'accesso e la sosta all'interno della ZTL Centro Storico di Montecatini Val di Cecina;

Vista l'ordinanza n. 29 del 10/08/2002 con la quale si integra e modifica la precedente ordinanza sindacale;

Tenuto conto che la sosta e il transito risulta attualmente vietato ai veicoli non titolari di autorizzazione anche dalle ore 0 alle ore 24 nei giorni prefestivi;

Considerato il diminuire delle persone residenti nella Z.T.L. e che non sussistono particolare problemi nelle ore antimeridiane dei giorni prefestivi;

Considerata l'opportunità quindi di variare l'orario di istituzione della ZTL sopra citata e di integrare le precedenti ordinanza succitate;

Ritenuto inoltre di regolamentare l'accesso e la sosta dei veicoli utilizzati anche per le esigenze degli addetti al Museo delle Miniere e degli artigiani;

Visti gli artt. 3, 5, 6, 7, 158 e 159 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285;

Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada " approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495;

ORDINA

La variazione della validità della Zona a Traffico Limitato, denominata "Centro storico di Montecatini", di cui all'ordinanza sindacale n. 18 del 31/07/1997, con il seguente orario:

GIORNI FERIALI Dalle ore 15,00 alle ore 8,00
GIORNI FESTIVI Permanente dalle ore 0,00 alle ore 24,00

Dopo la lettera D) per punto 6, dell'ordinanza sindacale n. 18 del 31/07/1997, come modificata dall'ordinanza n 29 del 10/08/2002 sono aggiunti i seguenti punti:

E) Tipo permesso "MU" – Addetti al Museo delle Miniere – Transito e sosta – che consentirà al possessore di transitare nella Z.T.L. e di sostare sul sedime stradale della Z.T.L. con l'esclusione:

- dei luoghi ove vige il divieto di sosta con o senza rimozione coatta;

- dei luoghi ove vigono i divieti di sosta e di fermata previsti dagli artt. 157 e 158

Tale contrassegno avente validità annuale, da esporre in modo ben visibile al parabrezza o nella parte anteriore dell'abitacolo, verrà rilasciato alla società o cooperativa gestrice del Museo, in numero non superiore ad uno, nel quale saranno indicate le targhe dei veicoli utilizzati dagli addetti.

Dopo il punto 6 sono aggiunti i seguenti punti:

6 bis) E' sempre consentito il transito per l'effettuazione di operazioni di carico e scarico di materiali, la sosta è limitata al tempo necessario per l'effettuazione delle operazioni (massimo 15 minuti), per necessità superiori dovrà essere richiesta opportuna permesso temporaneo al personale di Polizia Municipale in servizio.

6 ter) Il contrassegno in originale rilasciato ai sensi delle ordinanza n. 18 del 31/07/1997 e successive modifiche ed integrazioni, deve essere esposto, durante la sosta, nella parte anteriore dell'abitacolo in modo che risulti leggibile per intero dall'esterno, la mancata esposizione del contrassegno o l'esposizione del contrassegno non in corso di validità o illeggibile, per posizione o deterioramento, equivalgono alla mancanza di autorizzazione.

1. L'ufficio Tecnico Lavori pubblici è incaricato di variare l'attuale segnaletica per rendere nota agli utenti la presente ordinanza.
2. Il personale dell'ufficio di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.
3. A norma dell'art. 8 della Legge n° 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è l'Istruttore Direttivo di P.M Davide Bartolini.
4. La presente ordinanza sarà portata a conoscenza della cittadinanza mediante i consueti modi di diffusione.
5. A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7/08/1990, n.241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Firenze;
6. In relazione al disposto dell'art.37, comma 3, del D.Lgs. n.285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi vi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art.74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.495/1992.

Dalla Residenza Comunale, li 26.04.2007



PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE

N. del Reg.

Data

Io sottoscritta Alessandra Capponi, addetta alla tenuta dell'albo pretorio, attesta che la presente ordinanza è stata pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 giorni dal giorno al giorno

L'addetta all'albo pretorio

.....